

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1259 del 04/03/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n.21/2004 e s.m.i.- DGR n.1795 del 31/10/2016. Societa' Agricola La Suina S.r.l. - AIA n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i. rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' di allevamento intensivo suinicolo (categoria 6.6 lettera b) svolta nell'installazione sita in comune di Massa Lombarda, Via Argine San Patrizio n. 1. Aggiornamento per Modifica Non Sostanziale dell'AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1283 del 03/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno quattro MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n.21/2004 e s.m.i.- DGR n.1795 DEL 31/10/2016. SOCIETÀ AGRICOLA LA SUINA S.R.L. - AIA N. DET-AMB-2021-4468 DEL 08/09/2021 e s.m.i. RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO SUINICOLO (CATEGORIA 6.6 LETTERA B) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA ARGINE SAN PATRIZIO N. 1.
AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i. di ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, rilasciava il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), al gestore Società Agricola La Suina S.r.l., avente sede legale in Comune di Massa Lombarda, Via Argine San Patrizio n.1 – P.I. 04218600403 per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento suinicolo (Categoria IPPC punto 6.6, lettera b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) presso l'installazione sita in comune di Massa Lombarda, via Argine San Patrizio n.1;

VISTA la **comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1)** del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pervenuta tramite Portale IPPC-AIA in data 21/02/2025 (acquisita al ns. PG/2025/34955) con cui il gestore Società Agricola La Suina S.r.l. comunicava la necessità di incorporare il bacino di stoccaggio effluenti n. 2, dalla disponibilità aziendale;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

In particolare l'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), per cui fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio degli impianti inserito nell'AIA in essere;

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, in cui in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle

istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005” recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la V^ Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04”, di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C136 del 6/05/2014, recante “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 Novembre 2010 sulle emissioni industriali”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 ad oggetto “Area Autorizzazioni e Concessioni Est Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, della L.R. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R.1795/2016 dal Responsabile del procedimento, con riferimento alla pratica ARPAE n. 6750/2025, emerge che:

- in data 21/02/2025 il gestore Società Agricola La Suina S.r.l. (P.I. 04218600403), ha trasmesso tramite Portale Regionale IPPC-AIA la **comunicazione ex art. 29-nonies**, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (acquisita al PG/2025/34955 del 24/02/2025) inerente l'aggiornamento dell'AIA n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i., con versamento delle spese istruttorie pari ad euro 250,00 in data 21/02/2025, per modifica non sostanziale riguardante gli interventi di seguito indicati:
 - **scorporazione del bacino di stoccaggio liquami (lagone) n. 2 dalla disponibilità aziendale;**
- la succitata comunicazione si configura come modifica non sostanziale ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la V Circolare Regionale del 01/08/2008 - PG/2008/187404. In particolare la modifica in progetto si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto rientra nei casi di *“modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA”*;
- le modifiche proposte non comportano alterazioni ambientali e gestionali significative rispetto a quanto già autorizzato per lo svolgimento dell'attività IPPC;
- relativamente alla **scorporazione del bacino di stoccaggio liquami (lagone) n. 2 dalla disponibilità aziendale**, il progetto prevede la cessione del bacino a soggetto terzo, tramite regolare contratto tra le parti, ai fini dello stoccaggio di liquami prodotti in un altro sito da utilizzare solo in casi emergenziali, previa separazione fisica del bacino n. 2 dalla gestione degli effluenti prodotti nell'allevamento gestito da La Suina Srl. Tale soluzione ha carattere temporaneo, in quanto l'Azienda non esclude la possibilità di reinserire il bacino nelle proprie disponibilità aziendali in futuro.
- **la separazione dei bacini di stoccaggio**, adiacenti tra loro, prevede la dismissione definitiva della tubazione di collegamento che permette la tracimazione del liquame. I bacini sono inoltre già fisicamente separati da una arginatura in terra battuta di natura argillosa.
- **l'utilizzo del bacino di stoccaggio n. 2**, oggetto di scorporazione, è attualmente in uso alla società La Suina Srl per casi emergenziali, in quanto il solo volume di stoccaggio del bacino di stoccaggio (lagone) n. 1, ha una capacità utile sufficiente a garantire la minima disponibilità di stoccaggio richiesta dalla normativa vigente (R.R. n. 2/2024), pertanto la sua cessione a terzi non determina situazioni critiche per l'Azienda relative alla gestione dei liquami prodotti;
- **la capacità di stoccaggio aziendale**, in seguito alla scorporazione del bacino di stoccaggio n. 2, è garantita dalla sola presenza del bacino di stoccaggio n.1, e risulta sufficiente per la gestione di tutto il liquame prodotto, maggiorato della quota di acque di precipitazione sulla superficie del bacino stesso (calcolo acque meteoriche secondo criteri stabiliti dal nuovo R.R. n. 2/2024 ricadenti nel solo bacino n. 1):

Produzione massima liquame (m³/anno)	Produzione effettiva liquame (m³/anno)	Acque meteoriche confluenti nei liquami (m³/anno)	Liquame totale (m³/anno)	Azoto totale effettivo prodotto (kg/anno)
14.433,9	14.433,9	820*	15.253,9	42.141
*Calcolata considerando la Sup. degli stoccaggi di liquame e un livello di precipitazione pari a 450 mm di pioggia come previsto da RRn. 2/2024.				

Stoccaggio	Disponibilità di stoccaggio effettivo (mc)	Necessità di stoccaggio a 180 giorni (mc)
Lagone in terra n. 1	8.628	7.522,4

- **relativamente alle attività di monitoraggio e controllo** riguardanti la gestione dei bacini di stoccaggio, e dell'area circostante, di seguito riportate per completezza, queste restano in capo al gestore La Suina S.r.l. come dichiarato dal gestore stesso e disposte nell'AIA n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i.:
 - Prescrizione D2.4, n. 9 - Barriere vegetali, e relativo monitoraggio prescritto al capitolo D3.1.10;
 - Prescrizioni D2.6.2, n. 5, n. 6, n.8 - Bacini di stoccaggio in terra, e relativo monitoraggio prescritto al capitolo D3.1.11;
 - Prescrizioni D2.6.2, n. 9, n. 10, n.11 - Piezometri, e relativo monitoraggio prescritto al capitolo D3.1.9;

Restano pertanto esclusi dalla responsabilità del gestore Società Agricola La Suina S.r.l. (P.I. 04218600403) la gestione e l'uso del bacino di stoccaggio n. 2, a far data dalla stipula del contratto tra le parti.

- **il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i.;**

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 30326/2024;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Via Marconi n.14;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia (www.arpae.it);

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta in data 21/02/2025 dal gestore **Società Agricola La Suina S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Massa Lombarda, Via Argine San Patrizio n.1 – P.I. 04218600403 come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i.**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento suinicolo (Categoria IPPC punto 6.6, lettera b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i) presso l'installazione sita in comune di Massa Lombarda, via Argine San Patrizio n.1;
2. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i. in relazione alla modifica prevista e di seguito descritta in breve, come illustrata nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata in data 21/02/2025, acquisita al PG/2025/34955 del 24/02/2025:
 - **scorporazione del bacino di stoccaggio liquami (lagone) n. 2 dalla disponibilità aziendale**, per cessione del bacino a soggetto terzo, ai fini dello stoccaggio emergenziale di liquami prodotti in un altro sito, previa separazione fisica del bacino n. 2 dalla gestione degli effluenti prodotti nell'allevamento gestito da La Suina

Srl, tramite la dismissione definitiva della tubazione di collegamento che permette la tracimazione del liquame e il mantenimento dell'arginatura in terra battuta di natura argillosa.

3. **di stabilire** che il bacino di stoccaggio n. 2, resta in gestione alla Soc. Agr. La Suina S.r.l. fino alla data concordata tra le parti riguardante la cessione del bacino stesso. A tal proposito il gestore **deve comunicare la data di inizio del periodo di cessione della disponibilità** del bacino n. 2, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna, dichiarando anche i termini di validità del contratto.

Il gestore dovrà inoltre provvedere all'aggiornamento della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, tramite portale regionale, ai sensi della normativa settoriale L.R. n. 4/2007, e R.R. n. 2/2024;

4. **di stabilire che**, a far data dalla data di cessione della disponibilità del bacino di stoccaggio n. 2, **è fatto divieto alla Società Agricola La Suina Srl di immettere liquami al suo interno**. A tal proposito dovrà essere dismessa qualsiasi tubazione di collegamento (fissa o mobile) tra il bacino n. 1 e il bacino n.2, nonché inibito l'utilizzo di qualsiasi sistema di pompaggio presente e mantenuta in buono stato l'arginatura di separazione dei bacini;
5. **di dare atto** che restano comunque in capo al gestore La Suina S.r.l. gli adempimenti già disposti nell'AIA n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i., ad esso intestata, anche successivamente alla data di cessione del bacino n. 2:

- Prescrizione D2.4, n. 9 - Barriere vegetali, e relativo monitoraggio prescritto al capitolo D3.1.10;
- Prescrizioni D2.6.2, n. 5, n. 6, n.8 - Bacini di stoccaggio in terra, e relativo monitoraggio prescritto al capitolo D3.1.11;
- Prescrizioni D2.6.2, n. 9, n. 10, n.11 - Piezometri, e relativo monitoraggio prescritto al capitolo D3.1.9;

oltre che la responsabilità del mantenimento in buone condizioni dell'area in cui insistono i bacini di stoccaggio (sfalcio dell'erba, controllo della vegetazione, ecc)

6. **di stabilire che, a conclusione del periodo temporaneo di cessione a terzi della disponibilità del bacino di stoccaggio n.2**, ovvero alla fine della validità del contratto di cessione, se non rinnovato, qualora il bacino rientri nelle disponibilità della Società Agricola La Suina S.r.l. per lo stoccaggio degli effluenti prodotti nell'allevamento suinicolo sito in comune di Massa Lombarda, via Argine San Patrizio n.1, il gestore è tenuto ad attivare preventivamente idonea procedura istruttoria ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29-nonies, comma 1, tesa ad aggiornare le valutazioni ambientali e a verificare il rispetto delle norme vigenti;
7. **aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i. in relazione alle modifiche succitate, come di seguito riportato:

- a) Quanto descritto nella **Sezione C, Capitolo C2.4 - Gestione degli effluenti, Paragrafo "Stoccaggio di effluenti non palabili"**, è da intendersi integrato come di seguito riportato:

C2.4 – GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

Assetto modificato con comunicazione del 21/02/2025

Stoccaggio di effluenti non palabili

Nell'area aziendale sorgono n. 2 bacini di stoccaggio in terra (n.1-n.2) aventi un volume utile totale pari a 13.998 m³. A servizio dell'allevamento è disponibile il bacino di stoccaggio n. 1, mentre il bacino di stoccaggio n. 2, precedentemente utilizzato solo per casi di necessità/emergenziali, è stato ceduto a ditta terza e quindi non rientra più nella disponibilità aziendale. I bacini, adiacenti tra loro, sono fisicamente separati dall'argine in terra battuta di natura argillosa. Il precedente collegamento, che avveniva tramite tubazione che sfociava al di sotto del pelo libero, è stato dismesso al momento della cessione del bacino.

Per le caratteristiche qualitative del liquame tal quale avviato a stoccaggio, nel bacino n. 1 si crea il crostone naturale che favorisce il contenimento delle emissioni in atmosfera delle molecole odorogene. L'area su cui sorgono i bacini di stoccaggio è circondata da una recinzione lungo tutto il perimetro e da una barriera arborea perimetrale.

Sono inoltre presenti n. 4 vasche in cemento, interrato e coperte, di veicolazione e pompaggio dei liquami, alle quali viene in un primo momento avviato il liquame prodotto nei ricoveri. Le vasche (n.1-2-3-4) hanno

un volume utile totale pari a 250 mc e vengono controllate periodicamente al fine di verificarne l'integrità. Il volume delle vasche non concorre alla capacità utile totale di stoccaggio.

La capacità utile totale di stoccaggio aziendale, in seguito alla scorporazione del bacino di stoccaggio n. 2, è garantita dalla sola presenza del bacino di stoccaggio n.1, e risulta sufficiente per la gestione di tutto il liquame prodotto, maggiorato della quota di acque di precipitazione sulla superficie del bacino stesso (calcolo acque meteoriche secondo criteri stabiliti dal nuovo R.R. n. 2/2024 ricadenti nel solo bacino n. 1):

Produzione massima liquame (m ³ /anno)	Produzione effettiva liquame (m ³ /anno)	Acque meteoriche confluenti nei liquami (m ³ /anno)	Liquame totale (m ³ /anno)	Azoto totale effettivo prodotto (kg/anno)
14.433,9	14.433,9	820*	15.253,9	42.141
*Calcolata considerando la Sup. del bacino di stoccaggio e un livello di precipitazione pari a 450 mm di pioggia come previsto da RRn. 2/2024.				

Stoccaggio	Capacità di stoccaggio (mc)	Necessità di stoccaggio a 180 giorni (mc)
Lagone in terra n. 1	8.628	7.522,4

Il conteggio è stato effettuato sulla base della necessità di stoccaggio pari a 180 giorni, prevista dal Regolamento Regionale n. 2/2024, per il contenimento dei liquami prodotti calcolati in relazione alla potenzialità massima dell'installazione. In particolare, il volume del bacino n.1 permette lo stoccaggio di oltre 6 mesi di produzione liquame, che risulta sufficiente anche considerando i periodi di divieto allo spandimento.

I lagoni sono stati sottoposti a verifica di collaudo nel Febbraio 2019 (Lagone n.1) e nel Marzo 2019 (Lagone n.2). Le perizie sono state acquisite nel Settembre 2020 (PG/2020/139813). La perizia di collaudo rileva che l'impermeabilità è garantita dalla natura argillosa del terreno ($k < 10^{-8}$ m/s), quindi conforme a quanto richiesto dalla normativa di settore ai fini di garantire la salvaguardia dall'inquinamento della falda. Per il controllo del livello del liquame sono state posizionate due aste graduate verticali inserite nel fondo (attualmente la Società risulta responsabile del controllo del livello di liquame presente nel solo bacino n.1).

Il bacino in terra n. 2, già relegato ad un uso saltuario dettato principalmente da casi di necessità e/o emergenziali in virtù delle considerazioni succitate, non risulta più in uso alla Società La Suina, la quale resta comunque responsabile dell'effettuazione degli adempimenti previsti nel Piano di monitoraggio e controllo, tra cui la cura della vegetazione circostante, l'esecuzione dei rilievi piezometrici e le attività di controllo e tenuta.

Qualora il bacino n.2, di capacità utile pari a 5.370,21 mc, rientri nelle disponibilità aziendali, a conclusione del periodo temporaneo di cessione a terzi, dovrà esserne data preventiva comunicazione ad ARPAE e attivata idonea procedura istruttoria ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29-nonies, comma 1).

- b) **la prescrizione D2.6.2, n. 7** (Capitolo D2.6.2. - Protezione del Suolo e delle acque sotterranee), è da intendersi integralmente sostituita con la seguente:

7. il bacino di stoccaggio n. 2 non potrà essere utilizzato per lo stoccaggio dei liquami prodotti dalla Soc. Agr. La Suina Srl per tutto il periodo di validità del contratto di cessione della disponibilità stipulato con ditta terza;

8. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i. al **08/09/2031** ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;

9. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. Det-Amb-2021-4468 del 08/09/2021 e s.m.i.;
10. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore e agli Enti interessati per eventuali adempimenti di competenza;
11. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;
12. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

13. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.